CAMERA DEI DEPUTATI N. 1928

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

GHERBEZ GABRIELLA, BACICCHI, MODICA, MASCAGNI, RUHL BONAZZOLA ADA VALERIA, VILLI

APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 novembre 1977 (*Stampato n 348*)

Intervento finanziario dello Stato per l'Associazione « Stalno slovensko gledališče » - Teatro stabile sloveno, di Trieste

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 9 dicembre 1977

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

In attuazione dei principi costituzionali sull'uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di lingua, sul compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che possono limitare tale eguaglianza e di tutelare con apposite norme le minoranze nazionali e linguistiche, lo Stato considera l'Associazione « Stalno slovensko gledališče » (Tea-

tro stabile sloveno) di Trieste istituzione di primaria importanza per la salvaguardia e lo sviluppo della comunità etnica slovena in Italia, per la valorizzazione delle sue tradizioni e del suo patrimonio culturale, storico e nazionale, e quale fattore di arricchimento culturale generale.

ART. 2.

Per garantire all'Associazione di cui all'articolo 1 il pieno dispiegamento delle attività e la possibilità di adempiere compiutamente alla funzione che le è propria, lo Stato provvede alla erogazione di un contributo finanziario annuale in concorso con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e con gli enti locali interessati.

ART. 3.

Ai fini di cui all'articolo precedente è autorizzata la corresponsione di un contributo annuo, di lire 330 milioni per l'anno 1976 e di lire 430 milioni a partire dall'anno 1977, scomputando dalla predetta somma di lire 430 milioni gli eventuali contributi erogati dal Ministero del turismo e dello spettacolo per il 1977.

Il predetto contributo è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo che provvederà ad assegnarlo, sulla base del programma di attività predisposto dalla Associazione « Stalno slovensko gledališče » e trasmesso al Ministero stesso, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui alla legge 13 aprile 1977, n. 141.

L'erogazione del contributo è effettuata in modo da assicurare l'inizio e lo svolgimento regolare di ogni stagione teatrale.

Il pagamento del contributo è effettuato per gli 8/10 all'inizio di ogni esercizio finanziario. Il residuo di 2/10 viene assegnato alla fine dell'esercizio, ossia dopo la dimostrazione da parte dell'ente che il programma, di cui al secondo comma, è stato realizzato.

ART. 4.

Per il ripiano dei disavanzi degli esercizi finanziari precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge, è con-

cesso alla Associazione « Stalno slovensko gledališče » (Teatro stabile sloveno) da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo straordinario di lire 472 milioni.

ART. 5.

All'onere di lire 472 milioni, di cui all'articolo 4, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti.